



COMUNE DI LIVORNO

***Regolamento relativo alla
pubblicazione, alla facoltà di
accesso telematico e al
riutilizzo dei dati pubblici
(Open data)***

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Principi, finalità e oggetto

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II – Ambito di applicazione

Art. 3 – Dati oggetto del Regolamento

Art. 4 – Esclusioni

TITOLO III – Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 – Pubblicazione dei dati

Art. 6 – Riutilizzo dei dati pubblici

Art. 7 – Fornitura dei dati all'Amministrazione

TITOLO IV – Attuazione

Art. 8 – Competenze e responsabilità

Art. 9 – Decorrenza e pubblicità

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Livorno, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.
2. Il Comune di Livorno rende disponibili, sia mediante il proprio sito web i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge e con le modalità previste dal presente regolamento
3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso del Comune di Livorno:

- a) l'individuazione dei dati oggetto e quelli esclusi dalla pubblicazione attraverso la loro identificazione e successiva analisi;
- b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Il Comune di Livorno si ispira ai principi di fruibilità, interoperabilità, qualità, accessibilità, gratuità e riutilizzabilità, secondo le linee guida dettate dall'Agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **dato**: rappresentazione fisica di fatti, eventi elementari, fenomeni oggettivi, informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o mezzi automatici;
- b. **documento**: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c. **dato del Comune di Livorno**: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
- d. **dato pubblico**: il dato conoscibile da chiunque senza limitazioni;
- e. **dato a conoscibilità limitata**: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f. **dato personale**: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- g. **dati di tipo aperto**: i i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque,

anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2. sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, neutri rispetto agli strumenti tecnologici utilizzati;
3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.

h. **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

i. **titolare del dato**: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;

j. **pubblicazione**: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune di Livorno, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.

k. **riutilizzo**: l'uso del dato di cui è titolare il Comune di Livorno da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto o raccolto originariamente;

l. **licenza per il riutilizzo**: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;

m. **banca dati**: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;

n. **dataset**: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;

o. **dataset dei dataset**: classificazione dei dataset che formano una o più banche dati in formato tabellare;

p. **metadato**: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;

q. **interoperabilità**: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

r. **responsabile della Banca dati**: colui che all'interno dell'amministrazione è responsabile del procedimento amministrativo che popola la specifica fonte del dato, ne cura la qualità ed il relativo aggiornamento.

TITOLO II - Ambito di applicazione

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Comune di Livorno da rendere accessibili previa analisi delle informazioni ricavabili dal dato ai fini del rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4.

2. I dati soggetti alla pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono oggetto di trattazione nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Livorno, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. E dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 4 - Esclusioni

1. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.

2. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e in particolare privilegiando la pubblicazione dei dati in forma anonima ed aggregata, escludendo la pubblicazione dei dati sensibili e giudiziari e pubblicando eventualmente dati di tipo personale laddove previsto da una norma di legge e con il rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e non eccedenza.

4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui il Comune di Livorno è in possesso non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.

6. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta comunale, su proposta motivata degli uffici comunali competenti per materia, e sono raccolte in un unico elenco aggiornato e reso pubblico.

TITOLO III - Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

1. Il Comune di Livorno pubblica dati ed informazioni sulla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. La sezione dedicata a catalogo dei dati metadati e banche dati contiene in particolare:

- a) il catalogo delle banche dati in possesso del Comune di Livorno
- b) il catalogo dei dati e metadati utilizzati
- c) i regolamenti che disciplinano le facoltà e modalità di accesso telematico e il riutilizzo dei dati.

2. Nel sito web istituzionale, in apposita sezione o portale dedicato, vengono pubblicati anche gli ulteriori dati pubblici

3. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le previsioni di cui all'art. 4 si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, o in alternativa all'aggregazione dei dati stessi.

4. Il Comune di Livorno favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.

5. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo. (*vedere linee guida garante maggio 2014*).

6. Il Comune di Livorno rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo a difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 6 - Riutilizzo dei dati pubblici

1. I dati pubblici sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi. L'individuazione dello specifico tipo di licenza è soggetto a verifica periodica sulla scorta dell'evoluzione tecnica della materia.

2. I dati e documenti che il Comune di Livorno pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa

adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

3. La licenza adottata sarà quella internazionalmente riconosciuta e consentirà, anche per finalità commerciali, di:

- condividere, e quindi copiare, distribuire ed esporre i dati al pubblico;
- modificare, e quindi trasformare ed eseguire il "mashup" dei dati per la creazione di lavori derivati con l'ulteriore specifica per cui:
 - A) nel caso di richieste di attribuzione, sussiste il solo vincolo di attribuire in maniera opportuna la paternità dei dati, fornendo un link alla licenza ed indicando eventuali modifiche apportate;
 - B) nel caso di richieste di condivisione, sussistono i due seguenti vincoli:
 - distribuire eventuali lavori derivati con la stessa identica licenza che governa il lavoro originale;
 - attribuire in maniera opportuna la paternità dei dati, fornendo un link alla licenza e indicando eventuali modifiche apportate.

4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli al Comune di Livorno, che li rende pubblici nell'apposita sezione e/o portale.

Art. 7 – Forniture di prodotti e/o servizi – clausole contrattuali

1. Nel caso di forniture di prodotti e/o servizi attivate dal Comune di Livorno, che comportino la raccolta e la gestione di dati il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che nel relativo contratto siano inserite adeguate clausole che consentano che tali dati, i relativi metadati, gli schemi delle strutture dati e delle relative banche dati, possano essere accedute telematicamente, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e predisposti per essere riutilizzati da parte di persone fisiche e giuridiche. Questo secondo adeguate modalità tecniche e comunque nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

TITOLO IV - Attuazione

Art. 8 – Competenze e responsabilità

1. Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente regolamento, con atto della Giunta Comunale è istituito un organismo tecnico interno intersettoriale che presenta, con cadenza almeno annuale, un piano di attività finalizzato allo sviluppo della esposizione dei dati pubblici nel sito istituzionale e ne promuove e monitorizza l'attuazione.
2. I responsabili delle banche dati dell'Ente sono tenuti a rispondere alle esigenze di pubblicizzazione dei relativi dati in formato aperto secondo il piano di cui al comma precedente, autorizzandone la pubblicazione previa verifica di non sussistenza di cause di esclusione o necessità di preventivo adeguamento ai sensi del precedente articolo 4.
3. Ai fini operativi la pubblicazione dei datasets di dati pubblici avviene a cura del responsabile tecnico informatico previo nulla osta, ai sensi del comma precedente, del responsabile della banca dati e secondo le linee operative espresse dall'organismo tecnico di cui al comma 1.

Art. 9 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nella sezione "Amministrazione trasparente/catalogo dei dati, metadati e banche dati".